PROT. 294/2025 INT.

O.S. 47/2025

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA

Oggetto: criteri, casi e modalità di rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto il d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, recante "*Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero*", segnatamente l'art. 5 che disciplina i rapporti con gli organi di informazione;

Visto il vigente Progetto Organizzativo dell'Ufficio che -conformemente a legge- nella parte relativa ai rapporti con la stampa e con gli organi di informazione stabilisce che gli stessi sono di esclusiva competenza del Procuratore della Repubblica (o del Procuratore aggiunto, se espressamente a ciò delegato);

Viste le linee guida per l'organizzazione degli Uffici Giudiziari ai fini di una corretta comunicazione Istituzionale deliberate dal CSM in data 11.07.2018;

Visto il d. lgs. 8.11.2021, n. 188 recante "*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali",* e il conseguente ordine di servizio (Prot. n. 7305/U/2) del 2.12.2021, con cui sono state diramate linee guida alla Polizia Giudiziaria per disciplinare la veicolazione delle notizie agli organi di informazione nel rispetto dei principi e dei limiti previsti dal suddetto decreto;

Vista la vigente Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura adottata dal CSM con delibera 3 luglio 2024 e succ. modd. e intt.;

Visto il d. lgs. 198/2024, recante "*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali".*

Viste le delibere del CSM dell'8.1.2020 (P1308/OP/2019) e del 18.01.2023 (P609/2023);

OSSERVA

Con il d.lgs 10 dicembre 2024, n. 198, entrato in vigore il 7 gennaio 2025, è stato introdotto, all'art. 114 c.p.p., il comma 6-*ter*, secondo il quale, in particolare, "*è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare*".

Tale disposizione deve essere necessariamente letta in combinato disposto con quelle di cui:

- al comma 7° del medesimo articolo, di cui viene espressamente fatta salva l'applicazione ("*È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.*")
- all'art. 684 c.p., che sanziona la condotta di chiunque, "*pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione*".

Ciò posto, deve ritenersi che, a legislazione vigente, trattandosi di atti non più coperti dal segreto, sia comunque consentita (una volta che alle medesime sia stata data esecuzione) e, pertanto, penalmente non censurabile la pubblicazione:

- anche in forma integrale, delle ordinanze che applicano misure cautelari reali;
- del contenuto delle ordinanze che applicano misure cautelari personali (sia coercitive che interdittive), significando che, secondo una diffusa opinione dottrinale, essa deve essere intesa come divulgazione in forma riassuntiva delle informazioni relative all'atto processuale, senza che la stessa si sostanzi nella riproduzione testuale, integrale o parziale, del medesimo.

Peraltro, l'art. 116 c.p.p. stabilisce che "*durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti",* da ciò derivando la sicura possibilità di acquisizione, da parte dei soggetti legittimati, degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari, per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto (e, fra di essi, innanzitutto, dei provvedimenti cautelari, ma non solo).
Va altresì considerato che, ai fini dell'accesso agli atti individuati dall'art. 116 cpp, da parte di "*chiunque vi abbia interesse*", non deve trattarsi di un interesse giuridicamente radicato nel procedimento *de quo*, potendo, la legittimazione al rilascio di copie, riconoscersi anche a soggetti diversi da quelli titolari di diritti processuali e, tra essi, al giornalista, allorquando il suo accesso agli atti di indagine possa valutarsi strumento di una funzione professionale essenziale alla tutela della libertà di informazione; sempre che l'esercizio di tale libertà non entri in inconciliabile tensione con altri valori costituzionali, e, segnatamente, con le parimenti fondamentali istanze di protezione dei diritti della persona o della collettività o con le inalienabili potestà dello Stato.
Del resto, la comunicazione istituzionale dell'ufficio del pubblico ministero risponde all'adempimento di un corretto dovere d'informazione verso la collettività -previsto anche dall'Ordinamento giudiziario, funzionale al concreto dispiegarsi dei principi espressi dall'art. 21 Cost.- ferma restando la necessità di un doveroso bilanciamento con altri concorrenti o confliggenti valori costituzionali (diritto alla dignità ed integrità della persona, diritto alla riservatezza, tutela dei minori e delle persone vulnerabili, potestà punitiva dello Stato e necessità di garantire un efficace svolgimento delle indagini).
Per altro verso, il giornalista vanta ragionevolmente anche un interesse personale e giuridicamente apprezzabile al rilascio di copia dei provvedimenti cautelari non più coperti da segreto, segnatamente al fine di disporre di un parametro affidabile e sicuro per verificare la correttezza delle informazioni da pubblicare, in modo da poter esercitare il suo diritto/dovere di cronaca, senza incorrere in censure, in sede sia penale che civile, a seguito della pubblicazione di notizie non rispondenti al vero.
Di tal che appare necessario assicurare una trasparente e formale disciplina dei criteri di esercizio della potestà di cui all'art. 116 cpp, spettante al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, che contribuisca, nei limiti fissati dal legislatore, ad assicurare la libertà, la correttezza e la trasparenza dell'informazione.
E, invero, il rilascio, da parte dell'organo pubblico preposto, di copia dei provvedimenti giudiziari relativi alle indagini non più coperte dal segreto investigativo agli organi di informazione che ne facciano richiesta, appare funzionale ad assicurare, da un lato, il corretto esercizio del diritto di cronaca, quale estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, costituzionalmente

garantita dall'art. 21 Cost. e, dall'altro, il soddisfacimento dell'interesse pubblico ad una informazione precisa, corretta, obiettiva e trasparente in relazione a fatti di rilevanza ed interesse collettivi (fermo restando il divieto di pubblicazione del testo di provvedimenti ed atti giudiziari ai sensi dell'art. 114, comma 2, cpp).
Anche la recente riforma attuata con il d.lgs. n. 198/2024 non impedisce, pertanto, il rilascio delle copie ai giornalisti, il cui legittimo interesse ad ottenerle da parte dei mezzi d'informazione, tempestivamente si è, al contrario, accresciuto, a seguito della medesima riforma, tenuto conto che, per sintetizzare con proprie parole ovvero parafrasare il contenuto di un atto d'indagine non segreto, ovvero di ordinanza cautelare (essendo chiaro il divieto di pubblicare il testo di tali atti e dell'ordinanza e chiare la sanzioni -artt. 115 cpp e 684 cp- per chi non ottempera allo stesso), vi è la necessità di averne una copia disponibile, a meno che non si ritenga che sia possibile sintetizzare il contenuto di qualcosa che non si conosce.
Premesso altresì che, quanto alla tipologia dei provvedimenti non più coperti da segreto di indagine, si ritiene possa essere rilasciata copia di quelli che sono stati emessi da un giudice (ordinanze cautelari personale e reali), di quelli conclusivi delle indagini, sempre dopo la notifica alle parti, mentre, per gli altri atti, questo Procuratore - sentiti i Procuratori Aggiunti e i magistrati titolari dei procedimenti secondo le modalità di seguito specificate ai punti nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9- si riserva di assumere determinazioni motivate, all'esito del contemperamento tra l'esigenza di evitare nocumento per le indagini in corso e quelle del corretto esercizio del diritto di cronaca, della tutela dei diritti dei soggetti, anche terzi, coinvolti nelle indagini.
Sempre sul versante del doveroso bilanciamento tra l'esigenza di garantire il diritto di cronaca ed il correlativo diritto della collettività ad essere informata su fatti di rilevanza pubblica, con gli indicati diritti della persona e con le esigenze investigative, appare opportuno osservare, quanto alla tipologia di provvedimenti giudiziari non più coperti da segreto d'indagine, che vadano esclusi dal novero dei provvedimenti che possono essere forniti ai mezzi d'informazione, in quanto di norma la loro propalazione è di potenziale nocumento per le investigazioni in corso, ponendosi, di norma, quali mezzi di ricerca della prova ovvero di verifica delle prospettazioni difensive, cioè i decreti di perquisizione, i sequestri probatori, gli inviti a comparire, gli incarichi di consulenza irrepetibile, gli incidenti probatori ed atti assimilabili, che hanno la finalità di fornire riscontro alle tesi di accusa e di difesa.
Ne consegue che possono essere forniti ai mezzi d'informazione: provvedimenti cautelari reali e personali ed ogni altro provvedimento preso dal Giudice avente ad oggetto la libertà personale, una volta comunicati alle parti, ovvero il patrimonio dei soggetti sottoposti alle indagini; i provvedimenti pre-cautelari presi in via d'urgenza dal PM (fermi e sequestri preventivi urgenti), una volta convalidati dal Giudice, nonché gli atti conclusivi delle indagini (sempre dopo che gli stessi siano stati notificati alle parti), vale a dire avvisi di conclusione indagini, richieste di rinvio a giudizio e decreti di citazione a giudizio.
Quanto ai provvedimenti che, non in ragione della tipologia, ma *ratione materiae* o *intuitu personae,* si ritiene vadano esclusi dal novero dei provvedimenti che possono essere forniti ai mezzi d'informazione, in quanto (di norma) la loro propalazione è di potenziale nocumento a diritti della persona meritevoli di prevalente tutela (rispetto al diritto ad informare ed essere informati), vengono in rilievo tutti quelli relativi ai delitti di cui agli artt. 572 cp nei confronti di minori, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e *quinquies* cp, nonché i reati di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies* cp, salvo casi di eccezionale e fondato interesse pubblico alla vicenda penale - e fatti salvi gli *omissis* a tutela della riservatezza - che, di volta in volta, saranno valutati.
Quanto alla procedura per il rilascio di copia di singoli atti, premesso che le relative istanze, da parte del soggetto legittimato, vanno sempre inoltrate al Procuratore della Repubblica, le medesime saranno quindi da questi trasmesse al pubblico ministero titolare delle indagini (ovvero, nel caso in questo non sia più in organico all'ufficio, a quello deputato a svolgere le relative incombenze secondo le regole dettate dal progetto organizzativo vigente), per le sue valutazioni circa il rilascio

della copia. Quest'ultimo avrà cura di verificare la sussistenza dei relativi presupposti, sotto il profilo sia della cessazione del segreto ovvero dell'eventuale pregiudizio alle indagini, sia della ricorrenza dell'interesse pubblico all'informazione sui fatti oggetto delle stesse, sia della presenza di ragioni ostative correlate ad esigenze preminenti di tutela dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento, esprimendo un parere motivato e segnalando, al riguardo, l'eventuale necessità di apporre degli *omissis* su alcune parti dei provvedimenti. La competenza ad assumere la determinazione conclusiva al riguardo resta riservata al Procuratore della Repubblica, nella sua qualità di titolare esclusivo del potere/dovere di mantenere i rapporti con gli organi di informazione, ai sensi dell'art. 5 d. lgs n. 106/2006.
Tutti i Magistrati dell'Ufficio, in attuazione del principio di leale collaborazione fondante l'organizzazione ed il concreto funzionamento della Procura della Repubblica ed in vista della adozione delle determinazioni più opportune ai fini della comunicazione, sono chiamati a collaborare attivamente alla determinazione delle linee di comunicazione istituzionale, da adottarsi nel caso concreto, attraverso la tempestiva informazione al Procuratore della Repubblica:

- sia dei provvedimenti giudiziari suscettibili di divulgazione, in quanto relativi ad affari di particolare rilevanza (per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti) o caratterizzati da questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità ed importanza;
- sia, al contrario, di quelli che, pur rientrando in astratto nella categoria sopra indicata, tuttavia possono apparire di non opportuna divulgazione in ragione della esistenza di specifiche controindicazioni relative al contenuto del provvedimento giudiziario o allo stato del procedimento.

Si osserva, infine, che appare comunque opportuno che i provvedimenti rilasciati in copia siano sempre omissati nella parte in cui contengono dati sensibili, la cui conoscenza non è essenziale per la comprensione del fatto reato quali la residenza degli indagati e parti offese ovvero i numeri delle loro utenze quando ancora in uso.

sentiti e d'intesa con i Procuratori Aggiunti;

sentiti altresì il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina nella persona del Presidente, avv. Paolo Vermiglio ed il presidente della Camera Penale di Messina avv. Alberto Gullino;

D I S P O N E

a) i Magistrati di questo Ufficio, ferme restando le sopra indicate limitazioni, informano tempestivamente il coordinatore dell'unità di lavoro d'appartenenza:
 1) dei provvedimenti giudiziari, della specie e natura sopra indicati, non coperti da segreto investigativo, suscettibili di divulgazione, in quanto relativi ad affari di particolare gravità, rilevanza, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza, o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte;
 2) di ogni circostanza che possa costituire una controindicazione alla divulgazione del provvedimento secondo le linee guida indicate nel presente provvedimento, anche indicando eventuali passaggi del provvedimento da omissare. Il Coordinatore dell'unità di lavoro trasmette, anche via *mail*, al Procuratore della Repubblica, in uno con un proprio parere, il provvedimento e le osservazioni del PM delegato, tenendo anche conto di eventuali controindicazioni al rilascio di copia, laddove lo stesso possa negativamente interferire con altre indagini connesse o collegate in corso di svolgimento nel suo gruppo di lavoro;

b) è riservata al Procuratore della Repubblica la valutazione della sussistenza dei presupposti che legittimino il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli

organi di informazione che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 116 cpp, fermo restando il divieto di pubblicazione del testo degli stessi, a mente dell'art. 114, comma 2, cpp, potendo, con proprio motivato provvedimento, svolti tutti i tentativi di trovare una soluzione condivisa, in caso permanga una insanabile divergenza, disattendere eventuali assensi o mancati assensi al rilascio della copia ai giornalisti espressi nelle osservazioni del PM o del Procuratore Aggiunto, nel caso in cui non li ritenga conformi alle linee guida espresse nel presente provvedimento;

c) nella formulazione della suddetta valutazione, l'Ufficio osserva i seguenti criteri, essenziali per l'analisi della compiuta valutazione dei rischi di esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio:
 - il rilascio della copia –e sempre limitatamente alla tipologia di atti sopra indicata- non deve, comunque, interferire con le investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale e deve avere luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza e di tutela del diritto delle persone, secondo un equo bilanciamento di questi diritti con il diritto all'informazione sulla base dei criteri e delle indicazioni sopra enunciate, anche ricorrendo alla apposizione di *omissis* ove necessario;
 - il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili ed assicurando l'osservanza del divieto di diffusione delle generalità dei minori e, più in generale, dell'obbligo della loro protezione (ancora una volta si prevede, in questi casi, il ricorso agli *omissis*);
 - il rilascio della copia è effettuato, evitando ogni ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza delle vittime e delle persone offese dai reati, in particolare se minori;
 - il rilascio di copia sarà sempre preceduto dalla apposizione di *omissis* dei dati sensibili, la cui conoscenza non è essenziale per la comprensione del fatto reato (quali, a titolo esemplificativo, la residenza degli indagati e parti offese ovvero i numeri delle loro utenze, quando ancora in uso e simili);

d) il rilascio di copia del provvedimento giudiziario agli organi di informazione è curato esclusivamente dalla Segreteria del Procuratore della Repubblica e la relativa richiesta dovrà essere formulata per iscritto (avendo cura di indicare nella medesima un recapito di posta elettronica, ordinaria o certificata):
 - da giornalista professionista iscritto all'Ordine o pubblicista, su delega scritta del Direttore responsabile della testata giornalistica, *anche on line*, interessata all'ottenimento della copia. La delega del Direttore Responsabile sarà prodotta solo nella prima istanza depositata a questo Ufficio dal giornalista e sarà sostituita, a cura del giornalista stesso, nel caso di variazione della testata per cui presta la sua opera;
 - da giornalisti *cd free lance*, specificandosi che questi ultimi, proprio per garantire che le informazioni che acquisiscono sono finalizzate ad informare l'opinione pubblica, dovranno documentare, nell'istanza di rilascio copie -o, almeno, nella prima istanza prodotta a questo Ufficio- che conducono professionalmente inchieste giornalistiche/studi/pubblicazioni (*on line* ovvero su carta stampata) su temi di attualità o storici, sociali, politici criminologici ed economici".

 Dell'autorizzazione al rilascio della copia verrà data comunicazione, con modalità telematiche (all'indirizzo di posta elettronica che dovrà essere indicato nell'istanza), dando espressamente avviso che, "*ai sensi della legislazione vigente, è comunque vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare*".
 Il rilascio della copia avviene esclusivamente su supporto informatico, con pagamento di diritti corrispondenti a quelli previsti per le parti processuali.

Tutto il carteggio relativo al rilascio delle copie dei provvedimenti ai giornalisti non è inserito nel fascicolo processuale ed è conservato riservatamente nella Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Si comunichi ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti Procuratori.

Si trasmetta copia del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Messina, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina, al Presidente del Tribunale di Messina, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina; alla Camera Penale di Messina, al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti ed alla Federazione Nazionale della stampa.

*Quanto all'**Archivio Generale degli atti dell'Ufficio**, istituito con decreto n. 32/2024, si dispone ai fini dell'indice, che il presente provvedimento sia inserito sotto la lettera "C", con l'argomento " RILASCIO COPIE" ed oggetto* " CRITERI, CASI E MODALITÀ DI RILASCIO DI COPIA DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE - PROVVEDIMENTO DEL 13 MARZO 2025".

Si pubblichi infine sul sito web della Procura.

Messina, il 13 marzo 2025.

Il Procuratore della Repubblica
Antonio D'AMATO